



04899/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Dott. MARCO MARULLI

- Rel. Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

Ud. 20/11/2019 - CC

Dott. ROSARIO CALAZZO

- Consigliere -

R.G.N. 15944/2018

Dott. ALBERTO PAZZI

- Consigliere -

rom4899
Rep.

ha pronunciato la seguente

CV

ORDINANZA

sul ricorso 15944-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ;
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 7478/2017 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

0912
19

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) impugna l'epigrafata sentenza, con la quale la Corte d'Appello ha confermato le statuizioni adottate dal giudice di primo grado in ordine alla separazione con addebito pronunciata a carico del medesimo e alla determinazione in euro 200,00 dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'addebitabilità della separazione in assenza di un processo logico valutativo dei fatti contestati, essendosi il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, pronunciati nei riferiti termini sulla base delle produzioni fotografica ritraenti il ricorrente in pretesi "atteggiamenti intimi con una donna", ancorché il medesimo fosse stato colto solo "vicino" ad una donna in un atteggiamento puramente "amicale"; 2) della violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine al contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne avendo la Corte d'Appello rigettato il gravame sul punto sebbene l'interessata avesse raggiunto i propri obiettivi professionali e godesse di un reddito adeguato.

Non ha svolto attività difensiva l'intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, poiché, ad onta della denunciata erroneità in diritto della decisione impugnata, ad essa si addebita più esattamente un errato apprezzamento in fatto, si prestano come tali ad una preliminare dichiarazione di inammissibilità.
3. La Corte d'Appello ha invero respinto il duplice motivo di gravame proposto avanti a sé dal (omissis) osservando, quanto all'addebito della separazione, che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche «sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di



fedeltà coniugale da parte del marito», mostrando infatti il (omissis) «in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza tra i due di una relazione extraconiugale»; e, quanto all'assegno di mantenimento, peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 708 cod. proc. civ., che «da modesta entità del reddito percepito induce a ritenere la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell'obbligo del contributo posto a carico dell'appellante, dovendosi osservare che la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell'obbligo».

4. In tal modo il decidente del grado ha esternato un compiuto giudizio di fatto rispetto al quale la critica ricorrente assume un'intonazione puramente motivazionale, che non trova sbocco nell'attuale ricorribilità per cassazione del vizio di motivazione e rimanda unicamente ad una pretesa rivalutazione delle risultanze di fatto del processo estranea ai compiti di questa Corte.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà l'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 20.11.2019.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LAPROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

24 FEB 2020

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferrì